



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
POLO TECNICO-PROFESSIONALE "GALILEO"
I.I.S. "CARLO URBANI"

Uffici di Presidenza e Segreteria: Via dell'Idroscalo, 88 - 00121 Roma - Municipio X - Distretto XXI - Ambito X – Cod. IPA istsc_rmiso03300b
Codice Istituzione RMIS03300B – *Codice fiscale* 97196850586 – *Conto corrente postale* 25157025 – *Cod. Fattura Elettronica* UFZFN8

Sito Istituto: www.istitutocarloburbani.edu.it

E-mail: ✉ rmiso3300b@istruzione.it - ✉ rmiso3300b@pec.istruzione.it -

SEDE ASSOCIATA DI OSTIA: *Via dell'Idroscalo, 88 - 00121 Roma - ☎ 06.12.11.26.360 ☎ 06.12.11.26.361*

SEDE ASSOCIATA DI ACILIA: *Via di Saponara, 760 - 00125 Roma ☎ 06/12.11.25.325*

ISTITUTO PROFESSIONALE: *Servizi Commerciali - Design per la Comunicazione Visiva e Pubblicitaria / Odontotecnico / Industria e Artigianato per il Made in Italy: Grafica Industry 4.0*
ISTITUTO TECNICO: *Grafica e Comunicazione – LICEO DELLE SCIENZE UMANE: opzione Economico Sociale*

Roma, li 31 marzo 2022

Circolare n. 243

Sede di Acilia
Sede di Ostia

Ai Docenti
Al Personale ATA
Agli Studenti
Alle Famiglie
Ai Soggetti esterni
Alla DSGA
Sito web

Oggetto: D.L. n. 24 del 24 marzo 2022 – Cessazione emergenza sanitaria nazionale

Si trasmette, in allegato, il testo del provvedimento legislativo in oggetto, sintetizzando i punti principali di attenzione per la scuola.

1. Progressivo rientro nell'ordinario entro il 31 dicembre 2022

Il decreto legge prevede dal 31 marzo 2022, data di cessazione dello stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2022, una fase di progressivo rientro alla normalità.

2. Misure di sicurezza per accesso e permanenza a scuola

L'art. 9, c. 1, del D.L. 24/2022 sostituisce l'art. 3, c. 5, del D.L. 52/2021.

Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021- 2022, nelle scuole continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:

- Obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico o di maggiore efficacia protettiva nei locali chiusi e in classe, fatta eccezione per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso delle mascherine.
- Obbligo della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.
- Divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid19.
- Divieto di accedere nei locali scolastici se si presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5°.
- Obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, fino al 30 aprile 2022, nei seguenti casi:

- per l'accesso ai mezzi di trasporto e per il loro utilizzo (anche dedicato al trasporto scolastico);
- per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive.
- Obbligo, sull'intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fino al 30 aprile 2022, in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli indicati in precedenza e con esclusione delle abitazioni private.

Non è previsto l'uso della mascherina all'aperto e per le attività sportive.

3. Accesso ai locali scolastici

Ai sensi dell'art.9-ter del Decreto-Legge 52/2021 novellato dall'art. 8 del D.L. n. 24/2022, resta in vigore fino al 30 aprile 2022 l'obbligo delle certificazioni verdi COVID-19 (green pass base) per chiunque acceda ai locali scolastici.

4. Gestione casi positività

Nella scuola secondaria di secondo grado, in presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, tra gli studenti presenti in classe. L'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19 (Nota Ministero Istruzione del 29 marzo 2022, n. 410).

Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

5. Isolamento e autosorveglianza

A decorrere dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione.

La cessazione del regime di isolamento consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell'isolamento.

A decorrere dal 1° aprile a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

6. Didattica Digitale Integrata

Gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della Didattica Digitale Integrata su richiesta delle famiglie o dell'alunno maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata.

La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

La Didattica Digitale Integrata non sarà ammessa in altri casi, salvo situazioni di eccezionali gravità che sarà attentamente vagliata dalla Dirigenza previa presentazione di adeguata documentazione a supporto della richiesta.

7. Valutazione

La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell'attività didattica svolta in presenza o a distanza nell'anno scolastico 2021/2022, produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo dall'art. 4 del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62.

8. Uscite didattiche e viaggi d'istruzione

Sarà possibile svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive.

9. Obbligo vaccinale del personale scolastico

L'art. 8 del D.L. n. 24 del 24 marzo 2022 modifica la disciplina dell'obbligo vaccinale:

- a. fino al 15 giugno 2022, vige l'obbligo vaccinale per il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione ed è confermata la possibilità di esenzione o differimento dall'obbligo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARSCoV-2;
- b. fino al 15 giugno 2022, la vaccinazione è requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni ed il Dirigente Scolastico deve verificare l'adempimento dell'obbligo; in caso di accertata inadempienza dell'obbligo vaccinale, il personale docente inadempiente sarà utilizzato in «attività di supporto all'istituzione scolastica».

10. Riunioni degli organi collegiali

Il venire meno dell'emergenza determina la fine della possibilità di svolgere le riunioni a distanza a meno che essa «non sia stata prevista negli atti regolamentari interni di cui all'art. 40 D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297».

Allegato 1 – Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rosa Caccioppo

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
art. 3 comma 2 del D.L.gs n. 1993*